



Determinazione Dirigenziale n° 99/2015

SETTORE INFORMATICA E TELEMATICA Proposta n° 23/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE, LA FACOLTA' DI ACCESSO TELEMATICO E IL RIUTILIZZO DI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)

IL DIRETTORE
(Ing. Raffaele Gareri)

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 16.04.2014, di approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016 e del Documento Unico di Programmazione e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 137 del 19.05.2014, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2014/2016 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 118 del 15.12.2014 che autorizza i Responsabili del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2014/2016, fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017, ad assumere impegni sull'esercizio 2015 sui capitoli assegnati nell'esercizio 2014 in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste per l'annualità 2015 del bilancio triennale 2014-2016, con esclusione delle spese vincolate, tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 97/2014 di conferimento, per il sottoscritto, dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Innovazione e Territorio e di direzione del Settore Informatica e Telematica e del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca fino al termine del mandato presidenziale;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 11 "Gestione e sviluppo dell'infrastruttura e degli applicativi digitali dell'ente" Obiettivo n. 14 0344 "Sviluppo di componenti applicative finalizzate alla realizzazione dei progetti di innovazione";

Visto il Documento Unico di Programmazione 2014-2016, programma 8 "Statistica e Sistemi Informativi", dove vengono individuati, tra i criteri guida per perseguire gli obiettivi di innovazione dell'ente, la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, a partire dal già avviato processo di dematerializzazione.

Premesso che con il termine per Open Data s'intendono i dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati.

Vista la normativa europea e nazionale, così come le strategie di azione e i relativi piani e linee guida rilevanti in tema di open data ed in particolare:

- la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico;
- il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che ha recepito la direttiva 2003/98/CE e ha attribuito alle amministrazioni la possibilità di autorizzare il riutilizzo dei dati raccolti, prodotti, riprodotti e Documento firmato digitalmente

diffusi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale sono stati prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;

- la Strategia europea 2020 in cui si inserisce come una delle sette iniziative faro l'Agenda Digitale europea;
- la Strategia europea in materia di Open Data contenuta nella comunicazione ufficiale del 12 dicembre 2011 ("Dati aperti. Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente"), finalizzata a valorizzare gli Open Data tra i paesi europei;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "codice dell'amministrazione digitale", così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221:
 - all'art. 52, co. 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web, nella sezione dedicata alla trasparenza, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria;
 - all'art 52 co. 2 stabilisce che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto e che l'eventuale adozione di una licenza è motivata ai sensi delle linee guida nazionali;
 - all'art. 68 o 3 lett. B) definisce i dati di tipo aperto i dati che sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che obbliga le amministrazioni alla pubblicazione in formato aperto di ulteriori atti, documenti e informazioni;
- l'articolo 24- quater comma 1 del Decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, secondo cui a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette a sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU Serie Generale n.80 del 5-4-2013);
- le Linee guida siti web P.A. 2011 del 29 luglio 2011 del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione e il Vademecum open data 2011 dell'ottobre 2011 curato da Formez P.A. e pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
- le "Linee guida Open Data per gli Enti Locali" approvate da Regione Lombardia nell'ambito dell'Agenda Digitale Lombarda con D.g.r. 26 ottobre 2012 - n. IX/4324;
- la legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", che regola il diritto d'autore, la titolarità dei contenuti e dei dati pubblici e le licenze per il riutilizzo.

Considerato che le normative europea e nazionale valorizzano il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza dell'attività amministrativa, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Considerato che la pubblicazione di dati pubblici in formato open data si informa al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, salve le esclusioni e i limiti previsti dalla legge, e risponde a molteplici finalità proprie delle amministrazioni pubbliche, quali la trasparenza relativamente al suo

funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la diffusione della conoscenza e l'impulso all'economia dell'immateriale, alle capacità innovative e imprenditoriali del territorio, in considerazione del valore delle informazioni formate e detenute da istituzioni e amministrazioni.

Considerato che i dati che la Provincia gestisce per conto di cittadini e imprese, se resi disponibili, possono costituire l'infrastruttura digitale sulla quale sviluppare l'economia immateriale per lo sviluppo del territorio.

Ritenuto pertanto opportuno impartire direttive specifiche, attraverso la definizione di linee guida recanti criteri generali per l'utilizzo degli open dell'ente, di cui all'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamata la delega del Segretario Generale, Responsabile della trasparenza della Provincia di Brescia, al sottoscritto inerente le funzioni relative all'accesso civico, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Ritenuto di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 52, comma 1, del citato d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale, disponendo la pubblicazione delle linee guida nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare le "Linee guida relative alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (open data)", contenute nell'allegato A alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, nonché di pubblicarle nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Brescia, li 13-02-2015

Il Dirigente
RAFFAELE GARERI